

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 8 febbraio 2022, n. 6
Rettifica atto dirigenziale n° 129 del 04/11/2021 e prescrizione di misure di estirpazione ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201 in agro di Fasano - Foglio 100, p.lla 74. Zona ex contenimento.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

VISTI

- Il D.lgs. 165/01 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- La L. n. 241/1990 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- l’art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69, secondo cui gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
- Il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché il D.lgs.196/03 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);
- la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto: *“Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 di adozione dell’atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto ‘Conferimento incarico della Sezione ‘Osservatorio Fitosanitario’ del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 6598 del 17/05/2019 di conferimento incarichi di Posizioni Organizzative;
- la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle posizioni organizzative dell’Osservatorio fitosanitario;
- la DDS n. 35 del 14/03/2019 inerente la delega di funzioni alle posizioni organizzative dell’Osservatorio fitosanitario;
- la DDS n. 72 del 18/06/2019 *“Seguito affidamento responsabilità di P.O. di cui alla nota prot. 6598 in data 17/05/2019. Organizzazione funzionale della Sezione. Delega funzioni ai sensi della 241/90 e s.m.i.”*.

VISTA

La DDS n° 129 del 04/11/2021 con la quale è stata prescritta l’estirpazione di n° 123 olivi infetti siti in agro di Fasano, tra i quali un olivo contrassegnato con codice ID 4273474 e assegnato al fg. 102, p.la 21 di proprietà del sig. Semeraro come da tabella seguente:

PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2021								
ZONA	AGRO	ID CAMPIONE	FOGLIO	P.LLA	PROPRIETARIO	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE
Ex contenimento -Piana degli Ulivi	Fasano	4273474	102	21	Semeraro Pietro	Olivo	17,4643023	40,76768876

CONSIDERATO CHE

- La pianta contrassegnata con codice ID 4273474, ricade sul confine tra l'appezzamento sito in agro di Fasano- foglio 100 - particella 74 e l'appezzamento sito in agro di Fasano - foglio 102 - particella 21;
- Il sig. Semeraro Pietro ha segnalato che tale pianta non ricade nella sua proprietà.

ACCERTATO

In loco che la suddetta pianta ricade nel foglio 100 - particella 74 e non nella particella 21 del foglio 102.

VERIFICATI

Da Innovapuglia i dati catastali dell'appezzamento sul quale insiste la pianta infetta e i relativi proprietari.

RITENUTO di dovere procedere con urgenza all'adozione del presente provvedimento dichiarandone l'immediata esecutività proprio per corrispondere all'obbligo in capo all'Osservatorio fitosanitario derivante dalla normativa europea e nazionale di applicare, senza indugio, le misure fitosanitarie di cui al Reg. (UE) 2020/1201.

VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione di dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione del presente provvedimento

DETERMINA DI

confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;

1. rettificare i dati catastali della pianta infetta contrassegnata con codice ID 4273474 di cui alla determina dirigenziale n° 129 del 04/11/2021;

2. stabilire che tale pianta infetta non ricade nell'appezzamento sito in agro di Fasano - foglio 100 - particella 74 di proprietà del Sig. Semeraro Pietro come riportato nella Determina n° 129 del 04/11/2021, bensì nell'appezzamento sito in agro di Fasano - foglio 102 - particella 21 di proprietà del Sig. De Bernardis Vito Antonio, come riportato nella seguente tabella ;

PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2021								
ZONA	AGRO	ID CAMPIONE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE
Ex contenimento-Piana degli Ulivi	Fasano	4273474	100	74	De Bernardis Vito Antonio	Olivo	17,4643023	40,76768876

3. prescrivere, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. UE 2020/1201, al Sig. De Bernardis Vito Antonio l'estirpazione di n°1 pianta risultata infetta da *Xylella fastidiosa*, come innanzi indicata;
4. disporre che per il Sig. Semeraro Pietro, non esiste alcun obbligo di estirpare la pianta inserita nell'allegato C della DDS 129 del 04/11/2021 e contrassegnata con codice ID 4273474;
5. dare atto che la pianta infetta è evidenziata nella ortofoto di cui allegato A;
6. stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione della pianta infetta è la seguente:
- il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
 - Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
 - Portale www.emergenzaxylella.it
 - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it
 - il proprietario/conduttore, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 7 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, comunica all'Osservatorio (c.cavallo@regione.puglia.it - francesco.colasuonno@regione.puglia.it) e all'ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it) mediante il modello di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), se intende estirpare volontariamente la pianta oppure se intende avvalersi di ARIF;
 - il proprietario, nel caso di estirpazione su base volontaria, deve procedere entro massimo 10 gg dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività fitosanitarie Prov. BR (c.cavallo@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
 - in caso di estirpazione eseguita da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 gg successivi alla comunicazione del proprietario;
 - se il proprietario, decorsi i termini indicati al punto c), non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione della pianta entro massimo 10 gg successivi;
 - nei casi di rifiuto da parte del proprietario all'esecuzione delle misure fitosanitarie, l'ARIF provvede alla rimozione forzata della pianta, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario;
 - le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/Agenti/Assistenti fitosanitari.
7. stabilire che il proprietario/conduttore o ARIF, devono procedere all'estirpazione della pianta infetta, con la seguente modalità:
- estirpare le piante infette con mezzi meccanici. Si precisa che il trattamento fitosanitario nell'area

interessata di cui al comma 1 dell'art. 14 del Reg. (UE) 2020/1201 non deve essere eseguito in quanto non necessario in questo periodo

- distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
- lasciare nella disponibilità del proprietario/conducente la parte legnosa della pianta estirpata, opportunamente depezzata;
- comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;

8. stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:

- essere di ausilio per determinare la pianta oggetto del presente provvedimento;
- verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta;
- provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;

9. stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'Ispettore fitosanitario o ARIF, richiede al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;

10. stabilire che qualora il proprietario/conducente non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione della pianta infetta entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette.

11. stabilire che ai sensi della D.G.R. 2164 del 22/12/2021 ai proprietari/conducenti che estirpano volontariamente le piante sarà riconosciuto per ogni albero estirpato il contributo per il danno subito e per il costo di estirpazione. In caso di estirpazione a cura di ARIF al proprietario sarà riconosciuto per ogni albero estirpato solo il contributo per il danno subito. Il proprietario/conducente deve comunicare all'ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico (come da allegato B parte integrante del presente atto), scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it.

Il presente atto si trasmette con unica PEC:

- al Comune di Fasano affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conducenti interessati alle estirpazioni;
- all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 538/2021 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
- al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n° 6 (sei) facciate e dagli allegati A, composto da 1 (una) facciata e B, composto da 2 (due) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;

- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale e all'Assessore all'Agricoltura.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)

Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagina
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

ARIF
VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO
protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
c.cavallo@regione.puglia.it
francesco.colasuonno@regione.puglia.it

OGGETTO: Anno 2021 – DDS N. _____ DEL _____ COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.

Con la presente il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____Codice Fiscale_____ in qualità di _____ (specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione probatoria), dichiara **di procedere all'estirpazione** delle piante di cui alla DDS in oggetto:

- tramite ARIF**
- a proprie cure e spese (abbattimento volontario)**

In caso di **abbattimento volontario**, rispetta ed accetta quanto prescritto nell'atto in oggetto e pertanto si comunica:

- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del _____;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente numero telefonico _____
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve essere corrisposto a:

- nome e cognome _____
- nato/a il _____ a _____
- Codice fiscale _____
- residente in _____ a _____
- codice IBAN _____

(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

Data _____

In Fede, _____
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario

Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpiana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it

Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagina
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
 (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La _____ sottoscritto/a _____ nato/a _____ a _____ (____)

Il _____ C.F. _____, residente a _____ (____),

in _____ n. _____, consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere _____ (1), dei terreni ubicati in agro di _____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____ particelle _____
 _____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____ particelle _____
 _____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____ particelle _____
 e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo _____ data _____ in fede _____

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.